



COMUNE DI BASCHI

Provincia di Terni

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 del 11-02-2015

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 160/2014

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BERNARDINI ANACLETO	SINDACO	P
DR.GRASSELLI ISAURO	ASSESSORE	P
BERNARDINI DAMIANO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assume la presidenza il Signor BERNARDINI ANACLETO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA RUCO FABIANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di giunta comunale n. 160 del 28/11/2014, recante “Affidamento recupero ICI/IMU centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali e verifica catastale. Approvazione della Convenzione” si disponeva di voler procedere ad affidare al Centro Dati Di Stasio e De Martinis s.a.s. del Dott. Massimo Di Stasio l’incarico per l’attività di recupero dell’ICI e dell’IMU relativamente alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali, presenti sul territorio comunale, e verifica catastale, al fine di consentire al Comune l’incasso delle somme derivanti dalle annualità non ancora decadute ed avere, inoltre, un maggior gettito di IMU ordinaria per effetto dell’adeguamento della rendita catastale, accogliendo in tal senso apposita offerta pervenuta al protocollo dell’ente n. 8062 del 27/11/2014, ed approvando il relativo schema di convenzione;

PRESO ATTO che in data 09/02/2015 perveniva al protocollo dell’ente n. 855 nota prot. n. 21/2015 pari data, depositata in atti, con la quale l’ANACAP (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali) contestava (citazione testuale) *“gli affidamenti di servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali attraverso negoziazioni su base esclusivamente discrezionale, che eludono la vigente normativa relativa alla qualificazione del soggetto affidatario”*;

CONSIDERATO che in particolare nella nota suddetta si sostiene la pretesa “duplice violazione” seguente:

- 1) Violazione delle norme che regolano i contratti pubblici, poste a tutela dei principi di concorrenza, trasparenza e pubblicità;
- 2) Violazione delle norme poste a presidio delle attività previste dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

RITENUTO che i profili di illegittimità sollevati con la nota di cui sopra, evidentemente riferita – anche se non con precisa esplicitazione- alla predetta delibera di giunta comunale, siano non palesemente infondati e quindi meritevoli di approfondimento;

EVIDENZIATO che si è di conseguenza ritenuto doveroso e necessario effettuare i conseguenti approfondimenti, affidati alla competenza del segretario comunale e del responsabile dell’area contabile, con le seguenti risultanze:

1) Non si ritiene, prima facie, fondata l’eccezione di illegittimità relativa alla violazione delle norme relative ai contratti pubblici, laddove si afferma che (citazione testuale) *“l’acquisto di beni e servizi deve essere effettuato attraverso un confronto concorrenziale e nel rispetto delle norme fissate dal Codice degli appalti, con la sola esclusione, per gli appalti sotto soglia, degli obblighi di pubblicità e di comunicazione che superino l’ambito nazionale. Nel caso di specie sono state violate anche le disposizioni che regolano lo svolgimento della procedura negoziata (art. 57 comma 6 del Codice degli Appalti) poiché l’affidamento alla Società Centro Dati Di Stasio e De Martinis s.a.s. del dott. Massimo Di Stasio & C. è avvenuto senza alcun confronto concorrenziale”*: sotto questo profilo basti evidenziare che l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. espressamente prevede al comma 11 secondo periodo che per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del

responsabile del procedimento; e nel caso di specie l'importo- comunque non precisamente quantificabile al momento- si presumeva e si presume inferiore a 40.000,00, di talchè si ritiene perfettamente legittimo e conforme a normativa un affidamento diretto dell'appalto in questione;

2) Assume invece, prima facie, rilevanza l'eccezione relativa alla violazione delle norme poste a presidio delle attività previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997:

- in effetti l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 prevede che le attività attinenti all'accertamento e la riscossione dei tributi sono affidate ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 comma 1.

- In tal senso depono anche taluna giurisprudenza, pure richiamata dalla nota sopradetta.

- Precisandosi soltanto che la problematica emerge, si ritiene, con riguardo alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione tributi, e non anche con riferimento all'affidamento di attività di supporto nell'esercizio del potere tributario. Sotto questo profilo, ad esempio il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1878 / 2006 ha precisato che l'iscrizione all'albo sopra detto sia necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione tributi. Mentre nel caso di attività di supporto all'esercizio del potere tributario (ad esempio costituzione di un'anagrafe tributaria comunale, espletamento del servizio informativo ai contribuenti, gestione del contenzioso), non necessita tale requisito

- in ogni caso la deliberazione di giunta comunale sopra richiamata e la convenzione alla stessa allegata, in effetti non fanno riferimento all'affidamento di un servizio di mero supporto nell'attività di accertamento ICI/IMU o più in generale di supporto all'esercizio del potere tributario, ma all'affidamento del recupero di tali tributi, anche attraverso l'attività di accertamento, di talchè effettivamente e così come concepito, l'affidamento avrebbe necessitato l'iscrizione da parte dell'appaltatore al registro di cui al D. Lgs. n. 446/1997;

- la società Centro Dati Di Stasio e De Martinis s.a.s. del dott. Massimo Di Stasio & C. non risulta iscritta a suddetto albo

- sotto questo profilo pertanto l'affidamento di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 160 del 28/11/2014 appare non legittimo nella parte in cui non conferisce solo un'attività di supporto all'esercizio del potere tributario ma direttamente il recupero di tali tributi, anche attraverso l'attività di accertamento;

VISTO l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai sensi del quale " il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies (in base al quale è illegittimo il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza), può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; , dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

RITENUTO doveroso dare applicazione a suddetta normativa, disponendo l'annullamento in autotutela della deliberazione di giunta comunale n. 160 del 28/11/2014, ricorrendone i presupposti, ed in particolare:

- essendone stata rilevata la parziale illegittimità per violazione di legge ed in particolare per violazione della norma di cui 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che impone, ai fini dell'affidamento delle attività attinenti all'accertamento e la riscossione dei tributi,

l'iscrizione dei soggetti affidatari all'albo di cui all'art. 53 comma 1; del medesimo d.lgs.

- sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse, dovendosi fare quanto possibile per eliminare gli atti ritenuti illegittimi;

- il termine nel quale si sta procedendo all'annullamento è ragionevole;

- la giunta comunale, organo che ha emanato l'atto, è competente ad annullarlo, con conseguente caducazione anche degli atti consequenziali;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voto unanime espresso nelle forme e modi di legge

DELIBERA

- 1) Di richiamare tutto quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto che in data 09/02/2015 perveniva al protocollo dell'ente n. 855 nota prot. n. 21/2015 pari data, depositata in atti, con la quale l'ANACAP (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali) contestava (citazione testuale) *“gli affidamenti di servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali attraverso negoziazioni su base esclusivamente discrezionale, che eludono la vigente normativa relativa alla qualificazione del soggetto affidatario”*;
- 3) Di prendere atto che tale contestazione si riferisce evidentemente alla propria precedente deliberazione n. 160 del 28/11/2014, recante *“Affidamento recupero ICI/IMU centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali e verifica catastale. Approvazione della Convenzione”*, con la quale si affidava al Centro Dati Di Stasio e De Martinis s.a.s. del Dott. Massimo Di Stasio l'incarico per l'attività di recupero dell'ICI e dell'IMU relativamente alle centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali, presenti sul territorio comunale, e verifica catastale, al fine di consentire al Comune l'incasso delle somme derivanti dalle annualità non ancora decadute ed avere, inoltre, un maggior gettito di IMU ordinaria per effetto dell'adeguamento della rendita catastale;
- 4) Di ritenere solo parzialmente fondate le contestazioni recate nella nota sopradetta, come riportato in parte narrativa, e con particolare riguardo all'avvenuto affidamento alla ditta sopra richiamata del recupero ICI/IMU centrali idroelettriche e opere idrauliche pertinenziali e verifica catastale, avendo appurato che con tale affidamento si va a violare della norma di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che impone, ai fini dell'affidamento delle attività attinenti all'accertamento e la riscossione dei tributi, l'iscrizione dei soggetti affidatari all'albo di cui all'art. 53 comma 1, iscrizione che manca alla ditta in oggetto;
- 5) Di procedere pertanto all'annullamento in autotutela, per le ragioni di cui al precedente punto 4), della propria deliberazione n. 160 del 28/11/2014;
- 6) Di dettare indirizzi al responsabile dell'area contabile per il compimento degli atti esecutivi del presente deliberato, con la necessità, imposta dalla legge, di tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati degli annullati provvedimenti;
- 7) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ANACAP e alla Soc. Centro Dati Di Stasio e De Martinis s.a.s. del Dott. Massimo Di Stasio & C.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione resa a voti unanimi favorevoli

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere favorevole.

Baschi, li 11-02-2015

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DR.SSA RUCO FABIANNA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere favorevole.

Baschi, li 11-02-2015

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOMINICI ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BERNARDINI ANACLETO

Il Segretario
F.to DR.SSA RUCO FABIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. 267/2000

- è stata pubblicata il giorno 20-02-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi sul sito Web Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69);
- è stata comunicata con lettera n. in data ai signori capogruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Baschi, li 20-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA RUCO FABIANNA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs. 267/2000

- è stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al senza reclami (art.124, comma 1)

E' divenuta esecutiva il

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
- Perche' dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4)

Baschi, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA RUCO FABIANNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Baschi, li 20-02-2015

Il Segretario Comunale
DR.SSA RUCO FABIANNA

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs n.39/1993